

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 Oggetto

1.1 Il presente regolamento detta le disposizioni relative all'attivazione, al funzionamento ed all'organizzazione dell'Ufficio del Difensore civico, istituito dall'art.53 dello Statuto del Comune di Catania.

Art. 2 Requisiti

2.1 Il Difensore civico è designato tra i cittadini che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, abbia conseguito laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio, abbia maturato una pluriennale esperienza professionale, o di docenza o di pubblico impiego o di incarico elettivo nelle pubbliche amministrazioni, che dia ampia garanzia di autonomia politica ed intellettuale, di probità e di qualificata competenza giuridico amministrativa, ed autonomia nei confronti degli organi di governo locali, dei partiti politici e dell'apparato burocratico delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

2.2 Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità del Difensore civico sono disciplinate dall'art.56.1 e 56.3 dello Statuto.

Art. 3 Elezione

3.1 Le modalità di elezione del Difensore civico sono disciplinate dall'art.55.1 dello Statuto.

3.2 Le singole candidature, presentate dai soggetti indicati dall'art.55.2 dello Statuto, nei tempi e secondo le formalità indicate dalla medesima disposizione, dovranno essere corredate da apposita documentazione, dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla carica. Ai fini della formazione del Collegio di cui all'art. 55 comma 1 dello statuto, i rappresentanti di ciascun Consiglio Circostrizionale vengono eletti a scrutinio segreto con scheda unica con voto limitato a due preferenze.

3.3 La lista dei candidati deve essere redatta a cura della Segreteria Generale, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

3.4 Il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale allargato ai rappresentanti delle municipalità entro i 30 gg. successivi alla formazione della lista dei candidati.

3.5 Qualora per due votazioni consecutive nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario si procede ad ulteriore votazione cui partecipano i due candidati che hanno raggiunto il più alto numero di consensi; viene eletto chi ottiene la metà più uno dei voti dei componenti il Collegio.

Art. 4 Entrata in carica

4.1 Il Difensore civico entra in carica lo stesso giorno in cui rende la dichiarazione di accettazione della elezione. Tale dichiarazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sua elezione.

Art. 5 Durata in carica

5.1 Il Difensore civico resta in carica **fino alla durata del mandato del Consiglio Comunale** ed è rieleggibile una sola volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato è avviata la procedura per la nuova nomina.

Art. 6 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca della carica.

6.1 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono determinate dall'Art.56 dello Statuto.

Il Difensore civico può cessare dalla carica prima della scadenza del mandato:

- a) Per decadenza, a causa della perdita di uno dei requisiti richiesti;
- b) per impedimento grave o morte;
- c) per dimissioni;
- d) per revoca.

6.2 Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco. Esse non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili.

6.3 La revoca del Difensore civico, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, richiede una deliberazione motivata del Collegio di cui all'art. 55.1 dello Statuto con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti tale collegio. Il diritto d'iniziativa può essere autonomamente esercitato dal Sindaco, da un terzo dei consiglieri comunali e dai cittadini nelle forme dell'iniziativa popolare **prevista dall'Art.45 dello Statuto.**

6.4 Il Difensore civico decade inoltre di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità. La pronuncia di decadenza, ad opera del Consiglio Comunale, non richiede una maggioranza qualificata.

6.5 Qualora dopo l'elezione il Presidente del Consiglio Comunale accerti l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità non rimosse, convoca il Consiglio Comunale perché provveda a pronunciare la decadenza del Difensore civico.

6.6 La procedura per l'elezione del nuovo Difensore civico dovrà essere attivata entro 30 giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo, dalla presentazione delle dimissioni, dalla deliberazione di revoca o dalla pronuncia di decadenza.

6.7 Il Difensore civico non può, comunque, svolgere attività, impieghi o incarichi, o collaborare in qualsiasi forma ad essi, che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con l'Amministrazione ovvero che contrastino, con la sua posizione di libertà e di indipendenza verso l'Amministrazione stessa.

6.8 Costituisce causa di decadenza l'accettazione di candidature ad elezioni nel territorio del Comune di Catania.

Titolo I

Funzionamento dell'Ufficio del difensore civico

Art. 7 Funzioni

7.1 Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, esercita le funzioni ad esso assegnate dalla Legge, dallo Statuto **comunale e dal presente Regolamento.**

7.2 In particolare, il Difensore civico ha il compito di tutelare i cittadini, singoli o associati, di fronte ad abusi, disfunzioni, errori, negligenze, carenze, ritardi, omissioni, irregolarità od ogni altro comportamento non corretto posto in essere nello svolgimento dell'azione amministrativa. **Il Difensore civico, sorveglia inoltre sull'applicazione del diritto di accesso all'informazione e alla partecipazione.**

Art.8 Destinatari dell'intervento

8.1 Il Difensore civico interviene nei confronti:

- a) dell'Amministrazione Comunale;
- b) delle Municipalità;
- c) delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, dei concessionari di servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale;
- d) di ogni altro ente o organismo controllato dal Comune.

Art. 9 Poteri di intervento

9.1 Il Difensore civico agisce d'ufficio laddove rilevi irregolarità, negligenze, ritardi o altri comportamenti non corretti posti in essere dai soggetti di cui all'art.8 del presente regolamento.

9.2 A tal fine ogni cittadino, anche straniero o apolide, **purchè in regola con le leggi di soggiorno**, in forma singola o associata, può segnalare nelle forme di legge all'Ufficio del Difensore civico le disfunzioni di cui è a conoscenza in ordine al regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

9.3 Il Difensore civico non può intervenire sul merito di:

- atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
- atti e procedimenti che risultano impugnati davanti agli organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria.

Il Difensore civico quando ne viene a conoscenza sospende ogni suo intervento su fatti dei quali sia stata investita l'Autorità giudiziaria penale.

Art. 10 Intervento su richiesta

10.1 Il Difensore civico può intervenire su richiesta di chiunque abbia in corso una pratica o abbia interesse ad un procedimento pendente presso uno dei soggetti indicati dall'art.8 del presente regolamento, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare svolgimento e che gli atti o provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

10.2 La richiesta di intervento deve essere presentata in forma scritta o orale o telefonica o a mezzo di strumenti telematici. “In caso di richiesta di intervento resa in forma orale il Difensore civico o i suoi collaboratori assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, che deve essere sottoscritta dall’interessato. In caso di richiesta di intervento presentata in forma telefonica, l’Ufficio del Difensore Civico provvede alla registrazione su

nastro magnetico previo avviso all'interessato della registrazione della telefonata.

La richiesta di intervento scritta può essere presentata anche in forma di ricorso e può essere trasmessa al Difensore civico anche a mezzo di piego raccomandato. Essa deve contenere:

- a) Il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la residenza o la sede del ricorrente o del titolare.**
- b) Il nome dell'eventuale procuratore speciale ed il domicilio eventualmente eletto.**
- c) L'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda, nonché della data della richiesta eventualmente avanzata al responsabile del procedimento o al dirigente dell'ufficio competente.**

10.3 Qualora il Difensore civico non intenda dar seguito alla richiesta di intervento, deve fornire per iscritto risposta motivata all'interessato entro e non oltre 30 giorni. Tale risposta deve altresì esser trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari ed al Segretario Generale.

10.4 L'intervento del Difensore civico costituisce un obbligo ogni qualvolta l'interessato abbia preventivamente chiesto per iscritto all'amministrazione competente notizie sullo stato della pratica o del procedimento e non abbia ottenuto una risposta entro trenta giorni o abbia ottenuto una risposta insoddisfacente.

10.5 La richiesta di intervento è gratuita. Nessun rimborso è dovuto all'amministrazione comunale o all'ufficio del difensore civico per il servizio reso.

Art. 11 Poteri istruttori

11.1.II Difensore civico, in seguito alla richiesta di intervento o alla decisione di intervenire d'ufficio, procede preliminarmente all'istruzione del caso. A tal fine, il Difensore civico ha diritto ad ottenere informazioni e chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento, nonché il rilascio di copia di atti e documenti riguardanti il caso in questione, senza che possa essergli opposto alcun

diniego o segreto d'ufficio, **tranne nei casi di secretazione degli atti disposta ai sensi di legge, con la massima completezza, esattezza e celerità e comunque nel termine di venti giorni dalla richiesta.**

11.2 Il Difensore civico può convocare direttamente, **dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale**, il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio competente, per chiedere informazioni in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa e/o per procedere congiuntamente all'esame della pratica o del procedimento in corso.

11.3 L'istruttoria deve concludersi con un parere formale. Tale parere va comunicato all'interessato, al Sindaco **ed al Presidente del Consiglio Comunale**, con motivazione dell'eventuale rigetto.

Art. 12 Esito degli interventi

12.1 Il Difensore civico, qualora ravvisi l'esistenza di comportamenti non corretti posti in essere nello svolgimento dell'azione amministrativa, propone i mezzi e i rimedi più opportuni per la loro eliminazione nell'ambito delle proprie competenze.

12.2 In particolare, qualora il Difensore civico, sulla base delle disposizioni contenute nella Legge n.241/90, così come recepita dalla Legge regionale n.10/91, nonché nell'art. 63 dello Statuto e nel relativo regolamento d'attuazione, riscontri l'esistenza di ritardi od omissioni, invita il responsabile del procedimento o, in sua mancanza, il dirigente dell'ufficio competente, a stabilire un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, **comunque non superiore a venti giorni**, comunicando l'esito del proprio intervento al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale **ed alle Municipalità per le questioni ad esse attinenti**. Trascorso inutilmente detto termine, il Difensore civico, chiede l'intervento sostitutivo dell'organo gerarchicamente superiore al funzionario o all'ufficio inottemperante.

12.3 Qualora il Difensore civico ravvisi l'esistenza di altre forme di irregolarità o abusi, chiede al responsabile del procedimento o al dirigente dell'ufficio

competente l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a soddisfare l'interesse oggetto dell'intervento.

12.4 Il Difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni ai competenti organi del Comune, in ordine alle disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei suoi poteri di intervento **disponendo, in ogni caso, l'invio di copia di tali atti al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale che ne curerà la trasmissione ai gruppi consiliari.**

Art.13 Doveri di collaborazione

13.1 Il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio competente sono tenuti a collaborare con il Difensore civico.

13.2 In particolare, il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio competente sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Difensore civico dell'avvenuta definizione della pratica o del procedimento entro il termine da questi fissato e, qualora non intendano soddisfare anche parzialmente le richieste da questi avanzate, sono tenuti ad adottare un provvedimento motivato e a trasmetterne copia all'Ufficio del Difensore civico

Art.14 Sanzioni

14.1 Il responsabile di un ufficio che in qualsiasi modo impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi vigenti.

Art.15 Obblighi di denuncia

15.1 Il Difensore civico qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria competente e, per conoscenza, a darne comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, **ai capigruppo consiliari** ed al Segretario Generale. **Il Difensore civico deve inoltre segnalare al Procuratore regionale**

della Corte dei Conti i fatti appresi nell'esercizio delle sue funzioni che possono dar luogo a responsabilità amministrativa o contabile.

15.2 Il Difensore civico segnala al Sindaco ed al Segretario Generale, per l'apertura del relativo procedimento disciplinare, secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda o altro soggetto previsto dal presente regolamento che:

- impedisca o ritardi, senza giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico alle notizie, informazioni, consultazioni e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento relativo;
- non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico;
- nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivo della inosservanza.

Inoltre il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei suoi poteri di intervento rilevi che un funzionario abbia commesso abusi, omissioni o altre irregolarità deve segnalare tali fatti all'organo competente, chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare.

15.3 Il Sindaco comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari o i motivi per i quali non si è ritenuto di dar corso al provvedimento disciplinare.

Art. 16 Diritto d'accesso

16.1 Nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate, il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d'accesso agli atti amministrativi, secondo quanto disposto dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento d'attuazione.

Art.17 Obblighi di comunicazione

17.1 Il Difensore civico è tenuto a comunicare all'interessato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo ed al Segretario Generale l'esito del proprio intervento in forma scritta.

Titolo II

Organizzazione dell'Ufficio del difensore civico

Art. 18 Organizzazione

18.1 Il Difensore civico, per l'esercizio del suo mandato, si avvale di un apposito Ufficio.

Art. 19 Dotazione organica e personale

19.1 La dotazione organica dell'Ufficio del Difensore civico ed i criteri di assegnazione del relativo personale sono stabiliti in accordo con il Difensore civico ai sensi dell'art. 60 dello Statuto.

19.2 Il personale è rappresentato da dipendenti comunali o da dipendenti pubblici, collocati in posizione di comando o distacco secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

19.3 I componenti l'Ufficio del Difensore civico dipendono dal titolare dell'Ufficio stesso in conformità a quanto disposto dall'art. 60 dello Statuto.

19.4 I trasferimenti del personale addetto all'Ufficio del Difensore Civico devono avvenire previo parere vincolante scritto del titolare dell'Ufficio.

Art. 20

(CASSARE)

Art. 21 Sede

21.1 Col medesimo provvedimento di cui all'art. 19 del presente regolamento è stabilita la sede dell'Ufficio. Essa deve essere idonea, in relazione alle esigenze di accesso del pubblico.

Art. 22 Compiti dell'Ufficio

22.1 L'Ufficio del Difensore civico:

- a) riceve le segnalazioni inoltrate;
- b) protocolla e classifica le richieste di intervento;
- c) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e del responsabile del procedimento;
- d) richiede agli interessati ulteriori chiarimenti o l'integrazione della documentazione che risultino necessari per l'espletamento della pratica.

22.2 L'organizzazione interna e l'assegnazione di ulteriori specifiche mansioni compete al Difensore civico.

Art. 23 Onere finanziario

23.1 Le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del bilancio comunale. A tal fine, nel bilancio di previsione annuale del Comune è stanziato un apposito fondo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto.

Art. 24 Trattamento economico

24.1 Al Difensore civico spetta un'indennità mensile pari ad un terzo di quella riconosciuta al Sindaco dalle leggi vigenti.

Art. 25 Rapporti con gli organi comunali

25.1 Il Difensore civico è tenuto ad inviare annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, **alle Municipalità** secondo i tempi e le modalità stabilite dall'art.59 dello Statuto.

25.1 bis **La mancata presentazione della relazione nei tempi fissati dal presente articolo costituisce grave motivo di inadempienza rilevante ai fini della attivazione della procedura prevista dall'Art. 6 comma 3 del presente regolamento.**

25.2 Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e le Commissioni Consiliari possono in ogni momento convocare il difensore civico per informazioni e chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 26 Rapporti con altre amministrazioni o con altri difensori civici

26.1 Il Comune di Catania può sottoscrivere con altre amministrazioni convenzioni dirette ad utilizzare l'Ufficio del Difensore civico. L'espletamento delle relative funzioni dovrà in ogni caso gravare su fondi messi a disposizione dall'amministrazione interessata al Comune.

26.2 Il Difensore civico può intrattenere rapporti di collaborazione con altri Difensori civici comunali, attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni e informazioni, **senza che ciò comporti alcuna spesa per il Comune.**
